



Decreto Dirigenziale n. 16 del 21/01/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE INTEGRATA CON LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "CAVA DI CALCARE LOC. MACCHIA DI MEROLE. APPROVAZIONE PROGETTO UNITARIO DI GESTIONE PRODUTTIVA COD. COMPARTO C16AV_01", NEL COMUNE DI SALZA IRPINA, PROVINCIA DI AVELLINO, IN LOCALITA' MACCHIA DI MEROLE - PROPONENTE: DITTA CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A. - CUP 6194.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R. n. 10 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1 febbraio 2010 è stato emanato il regolamento regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22.11.2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R. n. 211 del 24 maggio 2011, sono state emanate le "Disposizioni in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale". Approvazione degli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania;
- e. che, con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010";
- f. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- g. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.P.G.R. n. 238 del 08 novembre 2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta, acquisita al prot. regionale n° 75568 in data 31/01/2012, presa in carico dal Settore Tutela dell'Ambiente il 06/02/2012, la Ditta Calcestruzzi Irpini S.p.a. per il tramite del Genio Civile di Avellino, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. integrata con la Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale n.1/2010 relativa al progetto "*Cava di calcare loc. Macchia di Merole. Approvazione progetto unitario di gestione produttiva cod. comparto C16AV_01*", nel Comune di Salza Irpina, provincia di Avellino, in località Macchia di Merole;
- b. che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 406/2011 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - b.1 La Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI - VAS);
 - b.2 Gli istruttori VIA – VI – VAS;
- c. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata, dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente, al Gruppo istruttore: Carotenuto - Catalano - Del Gaudio;
- d. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, il parere per la procedura di

Valutazione di Impatto Ambientale è reso dalla Commissione VIA – VI - VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RILEVATO:

- a. che detto progetto, sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. nella seduta del 06/11/2012 ha ottenuto parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza con le seguenti prescrizioni:
- a.1. Lo stoccaggio del terreno vegetale derivante dallo scotico (come minimo i primi 50 cm) dovrà avvenire in accumuli temporanei di altezza non superiore ai 2 - 3 metri con pendenza in grado di garantire la loro stabilità ed inoltre dovrà essere garantita l'effettuazione di operazioni colturali atte a preservare le caratteristiche fisico - chimiche e biologiche del terreno (quali quelle descritte al punto B6 del riscontro ovvero *Gli accumuli temporanei di terreno vegetale saranno eseguiti con modalità tali da limitare il dilavamento ad opera del ruscellamento delle acque superficiali e lo stesso terreno verrà arricchito con elementi minerali e sostanza organica di pronta assimilazione (concimazione mistoorganici. Sui cumuli, infine, saranno impiantate semine protettive di erba medica e simili per garantire la conservazione del contenuto di sostanze organiche).*
 - a.2. Le dimensioni dello strato di terreno vegetale da apporre sulle superfici rimodellate dovrà essere idoneo a garantire il buon andamento e la riuscita del progetto di recupero ambientale.
 - a.3. L'eventuale terreno vegetale di provenienza esterna al sito estrattivo, da utilizzare per il ripristino dello strato di coltivo, dovrà presentare caratteristiche fisico – chimiche e granulometriche simili a quello dei terreni presenti nell'area vergine localizzata a monte del sito estrattivo; a tal fine, in quelle che saranno le future aree di scotico e nell'area non ancora coltivata dell'intero comparto, dovranno essere effettuati dei prelievi di suolo a campione (almeno 5 per ettaro) da sottoporre ad analisi, effettuando il prelievo in superficie per una osservazione superficiale o speditiva o secondo la tecnica del minipit (o pozzetto) cioè uno scavo di circa 50 cm di profondità, utile per verificare le condizioni dello strato maggiormente interessato dalle radici che è quello che si prevede in genere di scoticare; le analisi da effettuarsi sui campioni dovranno essere almeno quelle di seguito citate: tessitura (USDA), reazione (pH in H₂O), sostanza organica (%), calcare totale (%), calcare attivo (%), capacità di scambio cationico (meq/100), salinità; anche se il progetto non prevede apporti dall'esterno di terreno vegetale, tali indagini dovranno essere ugualmente effettuate a scopo cautelativo, qualora in fase di esecuzione degli interventi di ricomposizione si rendessero necessari tali apporti dall'esterno.
 - a.4. Gli esemplari di specie selvatiche arbustive ed arboree (fatta eccezione per la Robinia spp.) presenti nell'area sottoposta a scotico dovranno essere prelevati con idonee modalità prima dell'esecuzione dello scotico stesso e messi a dimora in condizioni tali da preservarli in vita; tali esemplari dovranno essere riutilizzati nel successivo recupero ambientale dell'area sottoposta ad attività estrattiva.
 - a.5. L'abaco delle essenze erbacee, arbustive ed arboree da impiegare nel recupero vegetazionale dovrà essere modificato secondo i seguenti criteri: eliminazione delle specie non rinvenute nelle Tipologie vegetazionali rilevate; ampliamento delle specie da utilizzare; coerenza con i risultati dell'analisi floristico-vegetazionale condotta sull'area di indagine e le Tipologie vegetazionali presenti (fatta eccezione per la Tipologia *Impianto artificiale di conifere e le Robiniete*). Si richiama l'attenzione sulla necessità, tra l'altro, di ampliare l'abaco delle specie al fine di garantire una maggiore ricchezza floristica in termini di numero di specie (arboree, arbustive ed erbacee) e il raggiungimento di quelle caratteristiche di naturalità caratterizzanti l'area di indagine.
 - a.6. Si preveda anche sui piazzali la piantumazione di essenze arboree e di macchie arbustive come già previste sul fronte di cava. Ciò al fine di recuperare anche sui piazzali di cava quelle caratteristiche agroforestali che connotano l'ambito ambientale in cui si inserisce il sito estrattivo.

- a.7. Nel progetto di recupero vegetazionale la tempistica dovrà prevedere, in sequenza, prima la semina delle essenze erbacee e dopo un intervallo minimo di due anni la piantumazione di quelle arbustive e arboree;
- a.8. La piantumazione delle essenze arboree, come anche la disposizione delle macchie arbustive, dovrà evitare la rigida sistematicità dell'impianto; si dovranno alternare le specie, anche sfalsando opportunamente le forme, per evitare la realizzazione di rigidità geometriche e dare un assetto più naturale alla disposizione.
- a.9. Il recupero della terza fase di coltivazione dovrà essere oggetto di cure colturali per 5 anni successivi al completamento del recupero ambientale.
- a.10. Si dovrà realizzare, sia come mascheramento del cantiere rispetto alla vicina area SIC, sia per realizzare comunque un elemento che garantisca ulteriormente la protezione della predetta area dalla produzione di polveri e rumore, sia ai fini della sicurezza nel tempo dei terzi rispetto al cantiere di cava a realizzarsi, la prevista formazione di una quinta di separazione tra il comparto e l'area SIC (non duna di mascheramento) opportunamente alberata e inerbita in ragione dell'abaco delle specie modificato secondo le presenti prescrizioni. Considerata la funzione della quinta (protezione dalle polveri e dai rumori), per la sua formazione si potrà derogare alla necessità di effettuare, in sequenza, prima la semina delle essenze erbacee e dopo un intervallo minimo di due anni la piantumazione di quelle arbustive e arboree. La quinta così realizzata dovrà essere trasformata alla fine del progetto attraverso il diradamento degli esemplari piantumati e la formazione, intercalare tra gli esemplari di specie arboree, di macchie arbustive, ciò a dare continuità alla ricomposizione operata nel comparto. Rispetto alla sua estensione, come evidenziata dalla figura di cui alla pag. 70 dell'elaborato sez. E – Relazione di incidenza, la quinta di mascheramento dovrà essere realizzata lungo tutto il perimetro superiore del comparto, anche nel tratto prospiciente la strada vicinale, situato al margine nord del comparto. In tal senso il proponente, ove tale continuità non fosse realizzabile, potrà disattendere tale prescrizione previa adeguata motivazione da sottoporre all'Autorità competente alla VIA in sede di verifica di ottemperanza.
- a.11. Si dovrà realizzare, sia come mascheramento dell'area industriale posta a valle del sito estrattivo sia per realizzare comunque un elemento che garantisca ulteriormente la protezione dell'area ricomposta dalla produzione di polveri e rumore prodotta dagli impianti industriali, la formazione di una quinta di separazione lungo tutto il perimetro inferiore del comparto, opportunamente alberata e inerbita in ragione dell'abaco delle specie modificato secondo le presenti prescrizioni. Considerata la funzione della quinta (protezione dalle polveri e dai rumori), per la sua formazione si potrà derogare alla necessità di effettuare, in sequenza, prima la semina delle essenze erbacee e dopo un intervallo minimo di due anni la piantumazione di quelle arbustive e arboree. La larghezza di tale quinta non dovrà essere inferiore a 10 m.
- a.12. Al fine di garantire la necessaria continuità vegetazionale tra i fronti di cava ricomposti e le esistenti aree di mascheramento della sottostante area industriale (cfr. Dune di mascheramento di Robinia nella Tavola C4/3) si prescrive la graduale conversione delle Dune di mascheramento di Robinia realizzate a protezione dell'area degli impianti in Dune di mascheramento realizzate con specie scelte dall'abaco delle specie da utilizzare per il recupero ambientale modificato secondo le presenti prescrizioni. Come si rileva infatti dalle Tavv. B.4.2, B.4.2 bis, B.4.3, B.4.3 bis, B.4.4, B.4.4 bis e § 4.4 – Sez. B esiste una continuità spaziale tra le predette Dune di Robinia e le attività di ricomposizione a farsi, continuità che deve essere garantita anche dal punto di vista vegetazionale. Inoltre considerate le caratteristiche della Robinia, specie naturalizzata con spiccate caratteristiche infestanti, si ritiene la sua presenza un potenziale fattore di disturbo per il nuovo assetto vegetazionale. La graduale sostituzione sarà attuata in modo da raggiungere la totale soppressione degli esemplari di Robinia nei tempi previsti per la conclusione del progetto. Le piante di Robinia dovranno essere sopresse scorticando la prima parte di corteccia della base dell'albero e lasciando che la pianta secchi in piedi. È da evitare il taglio dei polloni.

- a.13. Si ritiene necessaria la predisposizione di un piano di monitoraggio ambientale nel quale vengano esplicitati nel dettaglio le attività a farsi, comprensive della frequenza, e le modalità di restituzione dei dati. Inoltre prima dell'inizio delle attività di progetto, il proponente dovrà predisporre il Piano di monitoraggio ambientale con riferimento a: polveri, rumore, vibrazioni, aspetti naturalistici (ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali ed ecologiche del sito, con riferimento sia alle fitocenosi che agli aspetti faunistici); tutte le attività a farsi dovranno essere dettagliate con riferimento sia alle metodologie che alle attività da porre in essere (da descrivere sia in termini qualitativi che quantitativi). I punti di monitoraggio polveri dovranno essere incrementati, rispetto agli esistenti di 2 entità sul lato nord e di 2 entità sul lato sud. Le rilevazioni dovranno essere previste a cadenza semestrale ed inoltre nel periodo estivo dovranno essere previsti due rilevamenti aggiuntivi delle polveri. Tale Piano dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in materia di VIA, all'ARPAC e al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino. Su tale Piano di Monitoraggio l'Autorità competente in materia di VIA si esprimerà, nei termini consueti della VIA, sulla base delle risultanze dell'istruttoria compiuta da ARPAC.
- a.14. Con cadenza quinquennale, calcolata dall'inizio delle attività di cui al progetto, la Calcestruzzi Irpini dovrà produrre una relazione inerente le attività svolte, i dati di monitoraggio rilevati e tutte le informazioni necessarie a garantire la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di VIA. Tale relazione, corredata dai necessari documenti tecnici, dovrà essere trasmessa per le eventuali determinazioni al Settore Tutela dell'Ambiente, al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, all'ARPAC e al Corpo Forestale dello Stato. Sulla scorta dei riscontri degli organismi sopraccitati, il Settore Tutela dell'Ambiente provvederà ad effettuare, avvalendosi degli organi tecnico amministrativi operanti nell'ambito delle istruttorie delle procedure di VIA, la citata verifica di ottemperanza. La prima verifica di ottemperanza dovrà essere effettuata sulla progettazione esecutiva prima dell'inizio delle attività e poi a seguire, come già evidenziato con cadenza quinquennale.
- a.15. Considerata la programmata durata del progetto, ovvero 20 anni, e la delicatezza dell'ambito ambientale di riferimento (situata a cavallo di aree SIC e ZPS), si ritiene necessario che il progetto de quo venga assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del Dlgs 152/2006) con cadenza decennale i cui termini decorrono dall'avvio dei lavori inerenti il lotto 1. La verifica di assoggettabilità a farsi non interrompe i lavori di realizzazione del progetto de quo, sempre che le verifiche di ottemperanza precedentemente espletate si siano concluse con esito favorevole. La verifica di assoggettabilità decennale assorbe la verifica di ottemperanza per il quinquennio di riferimento.

RILEVATO altresì

- a. Che, la Ditta Calcestruzzi Irpini S.p.a, ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie con bollettino di c/c in data 26/01/2012;
- b. Che, con nota prot. n°899716 del 05/12/2012 il Settore Tutela dell'ambiente ha comunicato alla Ditta Calcestruzzi Irpini S.p.a. le determinazioni della Commissione VIA – VI – VAS in merito al progetto de quo, richiedendo al contempo l'integrazione degli oneri per la valutazione versati ai fini della procedura VIA-VI in quanto ritenuti non congrui con gli oneri dovuti ai sensi della D.G.R.C. n° 683/2010;
- c. Che, la Ditta Calcestruzzi Irpini S.p.a ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n° 938210 in data 18/12/2012, la copia dell'attestazione del versamento integrativo degli oneri per la valutazione, effettuato con bollettino di c/c in data 10/12/2012;
- d. Che, il Settore Tutela dell'Ambiente, con nota prot. n° 927183 del 14/12/2012, ha comunicato alla Ditta Calcestruzzi Irpini S.p.A. e al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino che *".... a seguito di una successiva verifica, l'importo richiesto ad integrazione di quanto dovuto per gli oneri istruttori era stato erroneamente calcolato e che pertanto l'importo da versare ad integrazione del*

versamento già effettuato ai fini dell'emanazione del provvedimento finale è pari ad € 1.517,81 e non pari ad € 8.425,13 come in precedenza indicato”;

RITENUTO,

di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- a. D.Lgs 152/2006;
- b. regolamento regionale n. 2/2010;
- c. D.G.R.C. n. 683/2010;
- d. D.G.R. n. 406/2011;
- e. DD 554/2011
- f. DD 648/2011
- g. D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di esprimere parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I., espresso nella seduta del 06/11/2012 in merito al progetto “Cava di calcare loc. Macchia di Merole. Approvazione progetto unitario di gestione produttiva cod. comparto C16AV_01”, nel Comune di Salza Irpina, provincia di Avellino, in località Macchia di Merole”, proposto dalla Ditta Calcestruzzi Irpini S.p.a. per il tramite del Genio Civile di Avellino con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1. Lo stoccaggio del terreno vegetale derivante dallo scotico (come minimo i primi 50 cm) dovrà avvenire in accumuli temporanei di altezza non superiore ai 2 - 3 metri con pendenza in grado di garantire la loro stabilità ed inoltre dovrà essere garantita l'effettuazione di operazioni colturali atte a preservare le caratteristiche fisico - chimiche e biologiche del terreno (quali quelle descritte al punto B6 del riscontro ovvero *Gli accumuli temporanei di terreno vegetale saranno eseguiti con modalità tali da limitare il dilavamento ad opera del ruscellamento delle acque superficiali e lo stesso terreno verrà arricchito con elementi minerali e sostanza organica di pronta assimilazione (concimazione mistoorganici. Sui cumuli, infine, saranno impiantate semine protettive di erba medica e simili per garantire la conservazione del contenuto di sostanze organiche).*
 - 1.2. Le dimensioni dello strato di terreno vegetale da apporre sulle superfici rimodellate dovrà essere idoneo a garantire il buon andamento e la riuscita del progetto di recupero ambientale.
 - 1.3. L'eventuale terreno vegetale di provenienza esterna al sito estrattivo, da utilizzare per il ripristino dello strato di coltivo, dovrà presentare caratteristiche fisico – chimiche e granulometriche simili a quello dei terreni presenti nell'area vergine localizzata a monte del sito estrattivo; a tal fine, in quelle che saranno le future aree di scotico e nell'area non ancora coltivata dell'intero comparto, dovranno essere effettuati dei prelievi di suolo a campione (almeno 5 per ettaro) da sottoporre ad analisi, effettuando il prelievo in superficie per una osservazione superficiale o speditiva o secondo la tecnica del minipit (o pozzetto) cioè uno scavo di circa 50 cm di profondità, utile per verificare le condizioni dello strato maggiormente interessato dalle radici che è quello che si prevede in genere di scoticare; le analisi da effettuarsi sui campioni dovranno essere almeno quelle di seguito citate: tessitura (USDA), reazione (pH in H₂O), sostanza organica (%), calcare totale (%), calcare attivo (%), capacità di scambio cationico (meq/100), salinità; anche se il progetto non prevede apporti

dall'esterno di terreno vegetale, tali indagini dovranno essere ugualmente effettuate a scopo cautelativo, qualora in fase di esecuzione degli interventi di ricomposizione si rendessero necessari tali apporti dall'esterno.

- 1.4. Gli esemplari di specie selvatiche arbustive ed arboree (fatta eccezione per la *Robinia* spp.) presenti nell'area sottoposta a scotico dovranno essere prelevati con idonee modalità prima dell'esecuzione dello scotico stesso e messi a dimora in condizioni tali da preservarli in vita; tali esemplari dovranno essere riutilizzati nel successivo recupero ambientale dell'area sottoposta ad attività estrattiva.
- 1.5. L'abaco delle essenze erbacee, arbustive ed arboree da impiegare nel recupero vegetazionale dovrà essere modificato secondo i seguenti criteri: eliminazione delle specie non rinvenute nelle Tipologie vegetazionali rilevate; ampliamento delle specie da utilizzare; coerenza con i risultati dell'analisi floristico-vegetazionale condotta sull'area di indagine e le Tipologie vegetazionali presenti (fatta eccezione per la Tipologia *Impianto artificiale di conifere* e le *Robiniete*). Si richiama l'attenzione sulla necessità, tra l'altro, di ampliare l'abaco delle specie al fine di garantire una maggiore ricchezza floristica in termini di numero di specie (arboree, arbustive ed erbacee) e il raggiungimento di quelle caratteristiche di naturalità caratterizzanti l'area di indagine.
- 1.6. Si preveda anche sui piazzali la piantumazione di essenze arboree e di macchie arbustive come già previste sul fronte di cava. Ciò al fine di recuperare anche sui piazzali di cava quelle caratteristiche agroforestali che connotano l'ambito ambientale in cui si inserisce il sito estrattivo.
- 1.7. Nel progetto di recupero vegetazionale la tempistica dovrà prevedere, in sequenza, prima la semina delle essenze erbacee e dopo un intervallo minimo di due anni la piantumazione di quelle arbustive e arboree;
- 1.8. La piantumazione delle essenze arboree, come anche la disposizione delle macchie arbustive, dovrà evitare la rigida sistematicità dell'impianto; si dovranno alternare le specie, anche sfalsando opportunamente le forme, per evitare la realizzazione di rigidità geometriche e dare un assetto più naturale alla disposizione.
- 1.9. Il recupero della terza fase di coltivazione dovrà essere oggetto di cure colturali per 5 anni successivi al completamento del recupero ambientale.
- 1.10. Si dovrà realizzare, sia come mascheramento del cantiere rispetto alla vicina area SIC, sia per realizzare comunque un elemento che garantisca ulteriormente la protezione della predetta area dalla produzione di polveri e rumore, sia ai fini della sicurezza nel tempo dei terzi rispetto al cantiere di cava a realizzarsi, la prevista formazione di una quinta di separazione tra il comparto e l'area SIC (non duna di mascheramento) opportunamente alberata e inerbita in ragione dell'abaco delle specie modificato secondo le presenti prescrizioni. Considerata la funzione della quinta (protezione dalle polveri e dai rumori), per la sua formazione si potrà derogare alla necessità di effettuare, in sequenza, prima la semina delle essenze erbacee e dopo un intervallo minimo di due anni la piantumazione di quelle arbustive e arboree. La quinta così realizzata dovrà essere trasformata alla fine del progetto attraverso il diradamento degli esemplari piantumati e la formazione, intercalare tra gli esemplari di specie arboree, di macchie arbustive, ciò a dare continuità alla ricomposizione operata nel comparto. Rispetto alla sua estensione, come evidenziata dalla figura di cui alla pag. 70 dell'elaborato sez. E – Relazione di incidenza, la quinta di mascheramento dovrà essere realizzata lungo tutto il perimetro superiore del comparto, anche nel tratto prospiciente la strada vicinale, situato al margine nord del comparto. In tal senso il proponente, ove tale continuità non fosse realizzabile, potrà disattendere tale prescrizione previa adeguata motivazione da sottoporre all'Autorità competente alla VIA in sede di verifica di ottemperanza.
- 1.11. Si dovrà realizzare, sia come mascheramento dell'area industriale posta a valle del sito estrattivo sia per realizzare comunque un elemento che garantisca ulteriormente la protezione dell'area ricomposta dalla produzione di polveri e rumore prodotta dagli impianti industriali, la formazione di una quinta di separazione lungo tutto il perimetro inferiore del comparto, opportunamente alberata e inerbita in ragione dell'abaco delle specie modificato

secondo le presenti prescrizioni. Considerata la funzione della quinta (protezione dalle polveri e dai rumori), per la sua formazione si potrà derogare alla necessità di effettuare, in sequenza, prima la semina delle essenze erbacee e dopo un intervallo minimo di due anni la piantumazione di quelle arbustive e arboree. La larghezza di tale quinta non dovrà essere inferiore a 10 m.

- 1.12. Al fine di garantire la necessaria continuità vegetazionale tra i fronti di cava ricomposti e le esistenti aree di mascheramento della sottostante area industriale (cfr. Dune di mascheramento di Robinia nella Tavola C4/3) si prescrive la graduale conversione delle Dune di mascheramento di Robinia realizzate a protezione dell'area degli impianti in Dune di mascheramento realizzate con specie scelte dall'abaco delle specie da utilizzare per il recupero ambientale modificato secondo le presenti prescrizioni. Come si rileva infatti dalle Tavv. B.4.2, B.4.2 bis, B.4.3, B.4.3 bis, B.4.4, B.4.4 bis e § 4.4 – Sez. B esiste una continuità spaziale tra le predette Dune di Robinia e le attività di ricomposizione a farsi, continuità che deve essere garantita anche dal punto di vista vegetazionale. Inoltre considerate le caratteristiche della Robinia, specie naturalizzata con spiccate caratteristiche infestanti, si ritiene la sua presenza un potenziale fattore di disturbo per il nuovo assetto vegetazionale. La graduale sostituzione sarà attuata in modo da raggiungere la totale soppressione degli esemplari di Robinia nei tempi previsti per la conclusione del progetto. Le piante di Robinia dovranno essere sopresse scorticando la prima parte di corteccia della base dell'albero e lasciando che la pianta secchi in piedi. È da evitare il taglio dei polloni.
- 1.13. Si ritiene necessaria la predisposizione di un piano di monitoraggio ambientale nel quale vengano esplicitati nel dettaglio le attività a farsi, comprensive della frequenza, e le modalità di restituzione dei dati. Inoltre prima dell'inizio delle attività di progetto, il proponente dovrà predisporre il Piano di monitoraggio ambientale con riferimento a: polveri, rumore, vibrazioni, aspetti naturalistici (ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali ed ecologiche del sito, con riferimento sia alle fitocenosi che agli aspetti faunistici); tutte le attività a farsi dovranno essere dettagliate con riferimento sia alle metodologie che alle attività da porre in essere (da descrivere sia in termini qualitativi che quantitativi). I punti di monitoraggio polveri dovranno essere incrementati, rispetto agli esistenti di 2 entità sul lato nord e di 2 entità sul lato sud. Le rilevazioni dovranno essere previste a cadenza semestrale ed inoltre nel periodo estivo dovranno essere previsti due rilevamenti aggiuntivi delle polveri. Tale Piano dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in materia di VIA, all'ARPAC e al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino. Su tale Piano di Monitoraggio l'Autorità competente in materia di VIA si esprimerà, nei termini consueti della VIA, sulla base delle risultanze dell'istruttoria compiuta da ARPAC.
- 1.14. Con cadenza quinquennale, calcolata dall'inizio delle attività di cui al progetto, la Calcestruzzi Irpini dovrà produrre una relazione inerente le attività svolte, i dati di monitoraggio rilevati e tutte le informazioni necessarie a garantire la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di VIA. Tale relazione, corredata dai necessari documenti tecnici, dovrà essere trasmessa per le eventuali determinazioni al Settore Tutela dell'Ambiente, al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, all'ARPAC e al Corpo Forestale dello Stato. Sulla scorta dei riscontri degli organismi sopraccitati, il Settore Tutela dell'Ambiente provvederà ad effettuare, avvalendosi degli organi tecnico amministrativi operanti nell'ambito delle istruttorie delle procedure di VIA, la citata verifica di ottemperanza. La prima verifica di ottemperanza dovrà essere effettuata sulla progettazione esecutiva prima dell'inizio delle attività e poi a seguire, come già evidenziato con cadenza quinquennale.
- 1.15. Considerata la programmata durata del progetto, ovvero 20 anni, e la delicatezza dell'ambito ambientale di riferimento (situata a cavallo di aree SIC e ZPS), si ritiene necessario che il progetto de quo venga assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del Dlgs 152/2006) con cadenza decennale i cui termini decorrono dall'avvio dei lavori inerenti il lotto 1. La verifica di assoggettabilità a farsi non interrompe i lavori di realizzazione del progetto de quo, sempre che le verifiche di ottemperanza precedentemente espletate si siano

concluse con esito favorevole. La verifica di assoggettabilità decennale assorbe la verifica di ottemperanza per il quinquennio di riferimento.

2. che l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
4. di trasmettere il presente atto al proponente, all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, alla Provincia di Avellino, al Comune di Salza Irpina (AV), al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino e al Corpo forestale dello Stato;
5. di trasmettere altresì, il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri